

SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA

TRA

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore [●], con sede in Via Piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1, Bolzano (Bolzano) – Italia (di seguito “Provincia”)

- *Cedente Venditrice*

e

[●], con sede in [●], via [●], iscritta al registro delle imprese di [●] con numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva [●], in persona di [nome e cognome], nato a [●], il [●], codice fiscale [●], in qualità di [●], autorizzato alla stipula del presente atto con delibera [assembleare/del consiglio di amministrazione] del [●], di cui all’Allegato [●], [in caso di soggetto collettivo sono indicati tutti i relativi componenti].

- *Cessionaria Acquirente*

- *Congiuntamente le Parti*

PREMESSO CHE

- ABD Airport S.p.A. (di seguito la “Società”) è stata costituita, in data 6 aprile 1992, dalla Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito la “Provincia”) – che ad oggi ne è socio unico – in applicazione *inter alia* dell’art. 10, co, 13 della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 che prevede che la gestione dell’Aeroporto di Bolzano (di seguito l’“Aeroporto”) sia affidata ad una società di capitali.

- Ai sensi dello Statuto, la Società ha per oggetto sociale lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale sull’Aeroporto, quale aeroporto civile, commerciale e turistico della Provincia, nonché lo svolgimento delle attività connesse o collegate, compreso l’esercizio di attività agricole, purché non a carattere prevalente ed in particolare la riqualificazione, la ristrutturazione e la gestione dell’aeroporto

- La Società è in possesso della concessione a titolo precario per anticipata occupazione ex art. 17 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, in virtù del provvedimento della Direzione Generale per l'Aviazione Civile del Ministero dei trasporti del 25 marzo 1999, prot./14/SAB.132369, ai fini della gestione dell'aeroporto di Bolzano. Inoltre con deliberazione n. 20/2013 il Consiglio d'Amministrazione dell'ENAC ha autorizzato il Direttore Generale a sottoscrivere la convenzione con la Società, per affidare in concessione a quest'ultima la gestione totale dell'aeroporto di Bolzano per una durata di anni venti. Detta deliberazione è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 11 del d.lgs. 250/1997. Attualmente la Società è in attesa del rilascio della suddetta concessione totale. Non appena rilasciata la concessione, l'eventuale concessionario subentrante avrà sei mesi per firmare la suddetta convenzione di gestione totale con la quale, peraltro, si impegna a realizzare il piano di sviluppo aeroportuale approvato nel 2012 ed alla base dell'istanza per l'affidamento della concessione ventennale presentata dalla Società nel 2011.

- L'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17 autorizza la Giunta provinciale a dismettere la propria partecipazione finanziaria nella Società. A tal fine è stata eseguita una consultazione pubblica di mercato non vincolante che ha confermato la presenza di operatori economici potenzialmente interessati. Visto l'esito della predetta consultazione la Giunta provinciale è stata autorizzata, *"in ossequio all'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 17, a procedere alla cessione di quote dell'intero pacchetto azionario"* della Società con la precisazione che *"nel rispetto della normativa vigente, la scelta del nuovo socio è effettuata secondo le modalità procedurali dettate per le dimissioni azionarie delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica sulla base dei requisiti e dei criteri di scelta definiti"*.

- Per dare applicazione a quanto sopra, quindi, gli uffici competenti hanno predisposto gli atti preliminari per l'espletamento della procedura di gara per la vendita del 100% del capitale sociale della Società a favore di un socio per un numero di azioni complessivo pari al 100% del capitale sociale della Società medesima (di seguito il "Pacchetto Azionario").

- Con nota prot.n. 0004480 del 12/10/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2, co. 4, del d.m. 521/1997, ha preventivamente approvato la documentazione di gara.

- Con delibera [●] n. [●], la Giunta Provinciale ha approvato la documentazione di gara definitiva.

- All'esito della procedura aperta su descritta (la "Procedura"), indetta in data [●] e conclusa in data [●], la Provincia ha individuato quale migliore offerente e quindi aggiudicato come da provvedimento n. [●] del [●], la società [●]

- Le Parti dunque, in ordine alla cessione del capitale sociale di ADB Airport S.p.A. oggi interamente detenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, convengono e stipulano quanto segue.

Le Premesse e gli Allegati (indicati di seguito, da [●] a [●]) costituiscono parte integrante del presente contratto (il "Contratto") e costituiscono strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli artt. 1362 e ss. del codice civile

Segue l'elenco degli Allegati:

[●]

I

INTERPRETAZIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto con i suoi Allegati rappresenta in modo compiuto e definitivo l'intera volontà delle Parti in relazione a quanto in esso disciplinato.
2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a inadempimenti dell'altra Parte o comportamenti di quest'ultima in violazione delle disposizioni del Contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal Contratto o alle azioni a tutela degli stessi, ovvero quale conferma dell'altrui interpretazione delle medesime.
3. Nessuna modifica del Contratto o sua integrazione sarà valida ed opponibile tra le Parti se non tra loro concordata ed espressa in forma scritta.

4. Non sarà in ogni caso possibile alcuna modifica del Contratto o sua integrazione che abbia valore sostanziale e integri una nuova aggiudicazione di fatto in sostituzione degli esiti della Procedura.

II

OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

1. La Provincia, come sopra rappresentata, cede e vende alla Parte Cessionaria Acquirente, che accetta ed acquista, la piena proprietà delle azioni rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società ABD Airport S.p.a. (P.IVA 01460810219) con sede in Via Aeroporto F. Baracca 1 I-39100 Bolzano (BZO-LIPB), corrispondente a n. 7.608 azioni, del valore nominale di euro 5.000,00 euro ciascuna, nello stato di fatto e di diritto, con le attività e passività connesse, in cui si trova l'intero capitale sociale della Società alla data di sottoscrizione del Contratto. La vendita avviene affinché la società acquirente continui nell'esercizio dello scopo sociale di gestione di aeroporto.

III

CORRISPETTIVO DEL TRASFERIMENTO

1. Le Parti dichiarano che il corrispettivo della partecipazione oggetto di trasferimento con il Contratto, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società, è di complessivi Euro [●], come indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara aperta in data [●] prot. n. [●].
2. La Parte Cedente Venditrice dichiara di avere ricevuto in data [●] detto corrispettivo dalla Parte Cessionaria Acquirente - che vi ha provveduto mediante [●] - e ne rilascia quietanza a saldo.
3. Le Parti contraenti dichiarano e riconoscono che il corrispettivo, definito all'esito della procedura di gara di cui in premessa, è stabilito in misura fissa ed invariabile.
4. Eventuali sopravvenienze attive e passive della Società maturate antecedentemente o successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto non costituiranno occasione di aggiustamento del corrispettivo del trasferimento, né saranno ragione di indennizzo in favore di alcuna delle Parti contraenti, anche se riferibili a fatti, rapporti e situazioni maturati in tempo antecedente alla detta data.

IV

GARANZIE E RAPPORTI ECONOMICI

1. Parte Cedente Venditrice garantisce alla Parte Cessionaria Acquirente:
 - la piena proprietà e la legittima disponibilità delle azioni cedute che sono libere da pegni, sequestri, pignoramenti, usufrutto, vincoli di qualsiasi sorta e diritti di terzi in genere;
 - di essere titolare di ogni diritto, facoltà o potere di vendere, cedere, trasferire e consegnare le azioni in conformità ai termini e alle condizioni contenute nel Contratto.
2. La Parte Cessionaria Acquirente, in ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività aeroportuale, si obbliga ad adempiere a tutte le richieste di ENAC e di implementare il piano strategico di investimento con effettuazione degli investimenti necessari.

V

VALIDITA' ED EFFICACIA

1. Le Parti riconoscono che gli effetti del trasferimento delle azioni decorrono nei loro rapporti, a far tempo dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. Il trasferimento delle azioni, per le quali sono stati emessi i relativi certificati, è efficace nei confronti della Società e opponibile alla medesima a seguito della iscrizione sui titoli della relativa girata in favore della Parte Cessionaria Acquirente, con conseguente diritto di quest'ultima alla contestuale annotazione del trasferimento in suo favore nel libro soci.
3. L'annotazione delle girate è compiuta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Parte più diligente.
4. A far tempo dal compimento di tali attività la Parte Cessionaria Acquirente acquista ogni diritto e ragione spettanti in qualità di socio alla Parte Cedente Venditrice nei confronti della Società, compreso quello di partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della Società.
5. Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti a quello in corso, seppur deliberati e distribuiti dopo la data odierna, spetta in via esclusiva alla Parte Cedente Venditrice. La Parte Cessionaria Acquirente si impegna, pertanto, a pagare alla Parte Cedente Venditrice, entro 10 (dieci) giorni dal relativo incasso, tutti gli importi

corrispondenti ai dividendi relativi agli anni precedenti a quello in corso, che dovessero essere pagati alla Società ceduta.

VI

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GIRATA

Contestualmente alla girata l'assemblea della Società elegge il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale in luogo di quelli in carica, i cui componenti si presentano dimissionari, dichiarando di non vantare pretese economiche verso la Società.

VII

SPESE

Le spese del Contratto e tutti gli oneri fiscali conseguenti sono a carico della Parte Cessionaria Acquirente.

VIII

FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Contratto, il Foro competente è quello di Bolzano.

Bolzano, addì

Per Parte Cedente Venditrice

Per Parte Cessionaria Acquirente

Provincia Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Provincia
